

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2022, proposto da Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale – Iceflu Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gigli, Angelo Piazza, Enrico Rizzo e Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Centro Espirita Beneficente Uniao Do Vegetal in Italia - Udv Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute 23 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 14 marzo 2022, nella parte in cui (art.1) ha inserito “nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 e successive modificazioni” le seguenti “piante ed loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)”, delle ulteriori disposizioni del decreto con le quali è stata aggiornata la tabella I del testo unico ed apposto specifico richiamo riferito all' Ayahuasca da riportare in calce alla medesima tabella, nonché degli atti presupposti e connessi al medesimo decreto, ivi comprese le note S.N.A.P. 39/19, 1/20,14/20, 43/20 e 46/21 del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei Ministri, i pareri dell'Istituto superiore di sanità (di seguito anche solo ISS) resi con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021 ed il parere del Consiglio superiore di sanità (di seguito anche solo CSS) espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022;

nonché per l'annullamento

del diniego parziale sulla istanza di accesso agli atti presentata dall'Associazione ricorrente e, in particolare, della nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 2 maggio 2022, prot.16940, nella parte in cui ha comunicato che “la documentazione richiesta sub nn. 1 e 2 (si tratta di: 1. “Note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/20...” e 2. “Segnalazioni del Centro antiveleni di Pavia di due casi di intossicazione correlati con l'assunzione di armina...”) non prodotta dallo scrivente Istituto quantunque dallo stesso detenuta ai fini

del pertinente procedimento amministrativo, non risulta dal medesimo ostensibile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24, co. 6, lett. c) e d), della L. n. 241/90 e s.m.i.”;

e, conseguentemente, per la declaratoria

del diritto dell'Associazione ricorrente a vedersi riconosciuto l'accesso integrale alla documentazione predetta e per il conseguente ordine di esibizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Istituto Superiore di Sanità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in trattazione la Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale – ICEFLU Italia ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute 23 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 14 marzo 2022, nella parte in cui, all'art.1, ha inserito “*nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 e successive modificazioni?*” le seguenti “*piante ed loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*”, le ulteriori disposizioni del decreto con le quali è stata aggiornata la tabella I del testo unico ed apposto specifico richiamo riferito all'Ayahuasca da riportare in calce alla medesima tabella, nonché gli atti presupposti e connessi al medesimo decreto, ivi comprese le note S.N.A.P. 39/19, 1/20,14/20, 43/20 e 46/21 del

Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei Ministri, i pareri dell'Istituto superiore di sanità (di seguito anche solo ISS) resi con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021 e il parere del Consiglio superiore di sanità (di seguito anche solo CSS) espresso nella seduta dell'11 gennaio 2022.

Ha contestualmente anche impugnato il diniego parziale sull'istanza di accesso agli atti presentata e, in particolare, la nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 2 maggio 2022, prot. n. 16940, nella parte in cui ha comunicato che *“la documentazione richiesta sub nn. 1 e 2 (si tratta di: 1. “Note SNAP 39/19, 1/20, 14/20, 43/20 e 46/20...” e 2. “Segnalazioni del Centro antiveneni di Pavia di due casi di intossicazione correlati con l’assunzione di armina...”)* non prodotta dallo scrivente Istituto quantunque dallo stesso detenuta ai fini del pertinente procedimento amministrativo, non risulta dal medesimo ostensibile ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 24, co. 6, lett. c) e d), della L. n. 241/90 e s.m.i.”.

La ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, che:

- la Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale (di seguito anche solo “ICEFLU”) è un’associazione civile di carattere religioso e filantropico, senza scopo di lucro, che professa la Fede e la Carità Cristiana, basata sulla Dottrina del Santo Daime, fondata da Raimundo Irineu Serra e consolidata da Sebastião Mota de Melo;
- la ICEFLU pratica il “Culto Eclettico della Fluente Luce Universale” così come ricevuto, depositato e trasmesso dal fondatore e maestro della Dottrina del Santo Daime, Raimundo Irineu Serra, e dal suo successore Sebastião Mota de Melo;
- attualmente l’ICEFLU Italia confedera 12 centri di Santo Daime in Italia, con un seguito di alcune migliaia di frequentatori, di cui qualche centinaio di adepti che hanno preso l’iniziazione (cerimonia del fardamento) e vestono

l'uniforme durante le funzioni religiose;

- la Chiesa Italiana dell'ICEFLU considera la Bevanda Sacramentale Santo Daime un veicolo divino per entrare in contatto direttamente con la realtà spirituale dell'esistenza umana (ha origine nelle pratiche ancestrali dei popoli pre-colombiani, che per millenni hanno usato piante psicoattive come mezzo di comunicazione con entità spirituali, e con gli spiriti dei loro antenati), una manifestazione della Presenza Cristica (Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo), la cui assunzione rituale (equivalente al Sacramento della Comunione nella Chiesa Cattolica), all'interno delle funzioni religiose dell'ICEFLU, è imprescindibile e necessaria per l'esercizio del Culto;

- la Bevanda Sacramentale Santo Daime è preparata attraverso la decozione in acqua di due piante della foresta amazzonica: i fusti della liana *Banisteriopsis caapi* e le foglie dell'arbusto *Psychotria viridis*. Tale Bevanda deriva dalla tradizione indigena secolare (secondo alcuni antropologi anche millenaria) di alcune tribù del bacino della foresta amazzonica ed è conosciuta con diversi nomi indigeni, tra cui il più diffuso è "ayahuasca". Il Santo Daime, che viene consumato esclusivamente nelle cerimonie dell'ICEFLU Italia secondo uno specifico protocollo, proviene dall'ICEFLU Brasile e rispetta tutte le norme della disciplina del Governo Brasiliano. I centri confederati dell'ICEFLU Italia devono utilizzare esclusivamente il Santo Daime fornito dall'ICEFLU Italia;

- la confezione con cui il Santo Daime viene trasportato in Italia (normalmente sacche di plastica sterilizzate da 5 litri) riporta l'etichetta in cui viene indicato: (Composizione: decotto acquoso dei fusti di *Banisteriopsis caapi* e delle foglie di *Psychotria viridis*; Range di presenza di DMT e Beta-carboline (cioè armina e armalina) min e max per ciascun alcaloide); Produttore: ICEFLU Brasiliana; Luogo di produzione: nome del centro in

Brasile in cui è stata preparata la bevanda; Nome della persona responsabile per la preparazione; Data di produzione; Data di scadenza);

- ogni centro confederato deve tenere un Registro del Sacramento in cui annotare le quantità di Santo Daime ricevute dall'ICEFLU Italia e, per ciascuna cerimonia, quelle consumate insieme al numero di partecipanti; il Sacramento del Santo Daime non può essere commercializzato o ceduto a terzi al di fuori della ICEFLU Italia, e tanto meno gli si può attribuire qualsiasi valore economico. Ogni centro confederato designa un responsabile per la conservazione del Sacramento e la sua distribuzione durante le cerimonie religiose;

- analizzando i dati sulle assunzioni di Santo Daime in Italia nelle cerimonie dell'ICEFLU, risulta come nelle oltre cinquantamila assunzioni registrate in trentadue anni di attività in Italia, non si sia mai registrato un singolo caso di problema di salute o di ordine pubblico

In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per il seguente complesso motivo di censura per *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 primo comma e 19 della Costituzione. Illegittimità costituzionale.”*, in quanto:

- il Ministero ha inserito in tabella I l'ayahuasca in violazione delle disposizioni di cui all'art.13 del D.P.R. n. 309/1990 in quanto l'ayahuasca non è inserita nelle *“convenzioni ed accordi internazionali”* nè le sue proprietà emergono da *“nuove acquisizioni scientifiche”*;

- il riferimento, nelle motivazioni del decreto, alle *“informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale”* non integra le *“nuove acquisizioni scientifiche”* di cui all'art.13 del T.U., in quanto:

-- fanno riferimento a testi scientifici datati e superati da nuove produzioni scientifiche e non correttamente interpretati e riportati; la letteratura scientifica richiamata dal Ministero afferma esattamente il contrario di quanto preteso, così come evidenziato nelle perizie allegate in atti; lo studio Brierley Di, Davidson C. Developments in harminepharmacology-implications for ayahuasca use and drug-dependence treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012; 39: 263-272, espressamente richiamato dall'ISS nella bibliografia all'interno dei suoi pareri afferma chiaramente che *“un risultato intrigante dell'uso dell'ayahuasca sembra essere il miglioramento della salute mentale e una riduzione della recidiva all'uso alternato di droghe (alcol, cocaina)”*; molti degli autori dei 12 testi di bibliografia citati dall'ISS sono tra i pionieri dello studio dell'ayahuasca e sono dichiaratamente a favore del suo uso, sia rituale sia terapeutico;

-- esiste una letteratura scientifica internazionale (si tratta di oltre 350 studi scientifici pubblicati solo negli ultimi 10 anni sulle maggiori riviste internazionali) di cui viene dato conto nelle relazioni scientifiche allegate al ricorso, che studia da più di quarant'anni gli effetti del decotto e che dimostra come i rischi per la salute e l'ordine pubblico sono praticamente inesistenti, a maggior ragione nell'uso controllato che avviene all'interno del contesto religioso;

-- il concetto di *“nuove acquisizioni scientifiche”* fa riferimento alla continua comparsa sul mercato di nuove molecole ad azione psicotropa non ancora incluse nelle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti, sulla cui vigilanza opera lo S.N.A.P.;

- il presupposto richiesto dalla normativa sarebbe quello di prendere a riferimento sostanze con "potere tossicomane" e "oggetto di abuso" e, invece, l'ayahuasca non induce "un desiderio o bisogno incoercibile di

assumerla” né ci sono comunicazioni aneddotiche né lavori scientifici che dimostrino che per ottenere l'effetto voluto si debba aumentare la dose, né si è mai dimostrata dipendenza fisica con astinenza;

- esistono pubblicazioni, richiamate nelle perizie prodotte in atti, che comprovano l'assenza di dipendenza e tolleranza per chi utilizza l'ayahuasca e studi che affermano che ci sia un'azione in grado di contrastare la dipendenza da sostanze attraverso un'azione biochimica riequilibrante il livello di dopamina; il centro Takiwasi sito a Tarapoto nel Perù offre attualmente un protocollo terapeutico di avanguardia a base di ayahuasca per affrontare la tossicodipendenza e altri disturbi di salute mentale con risultati eccellenti;

- sebbene l'ayahuasca sia psicoattiva, ciò non significa che le dosi che di solito vengono ingerite durante le sessioni producano tossicità organica o cerebrale;

- studi condotti con volontari sia in laboratorio che in contesti naturali dimostrano che l'ayahuasca è fisiologicamente sicura e non produce effetti allucinogeni ma meramente onirici;

- non appare particolarmente significativo, sempre sotto il profilo istruttorio, il richiamo contenuto nella motivazione del decreto impugnato al fatto che la Francia avrebbe inserito l'ayahuasca fra le sostanze psicoattive sottoposte a controllo, in quanto non vengono spiegate le ragioni di tale inserimento; e, comunque, risulta un dato in assoluta controtendenza considerando che tale l'ayahuasca non è stata finora messa sotto controllo nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, così come nella stragrande maggioranza delle nazioni del mondo; e, di contro, esiste una significativa regolamentazione internazionale dell'ayahuasca;

- in relazione alle cinque note S.N.A.P., pervenute nel periodo novembre 2019-novembre 2021, da parte dell'Unità di coordinamento del sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politica antidroga della Presidenza del

Consiglio dei ministri, concernenti segnalazioni di sequestri di estratti o materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N-dimetiltritamina) armalina e armina, effettuati sul territorio dalle forze dell'ordine:

- l'ayahuasca compare solo due volte e in nessuno di questi casi per riti religiosi del Santo Daime e il resto dei sequestri è relativo a sostanze separate e contenute in pillole (fra cui DMT, armalina e armina, ketamina, lsd ed altre);
- anche con riferimento ai due casi di intossicazione richiamati in motivazione, lo stesso parere dell'ISS del 19 novembre 2021 precisa che non si tratta di casi direttamente riconducibili all'assunzione di ayahuasca in quanto sottolinea che *“il CAV di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione legati all'assunzione di armina”*;
- l'ISS non ha consegnato la reportistica sui due casi di intossicazione del Centro antiveneni di Pavia nemmeno al Ministero e, pertanto, non si comprende, pertanto, come quest'ultimo possa aver valutato queste segnalazioni in ordine alle analisi effettuate e alla modalità di raccolta dei dati;
- vi è troppa carenza di dati su questi due casi di intossicazione, oltretutto isolati e risalenti al 2011 e al 2018, per poterli ritenere attendibili;
- sulla base dei pareri resi dal Consiglio superiore della sanità e dell'Istituto superiore di sanità emerge che l'istruttoria del Ministero si basa principalmente sulla valutazione dei prodotti armina e armalina, sostenendo, infine, che siccome l'ayahuasca include DMT, armina e armalina deve anche essa essere inserita nella tabella I;
- come chiarito nelle perizie allegate in atti che il potenziale d'abuso e di dipendenza con riferimento all'armina e armalina viene affermato dall'ISS come mera petizione di principio in quanto: i) non trova nessuna conferma nella letteratura scientifica; ii) lo stesso parere dell'ISS, a pag. 4, è costretto a

riconoscere che non sono disponibili, al riguardo, informazioni sul potenziale di abuso e dipendenza dell'armina;

- i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità non fanno alcuna menzione alle proprietà medicinali e alle promettenti applicazioni terapeutiche dell'armina e dell'armalina ed alla mole di pubblicazioni scientifiche al riguardo;

- devono escludersi, sia per l'armina che per l'armalina, gli effetti allucinogeni per come comunemente qualificati in medicina;

- la mancanza di potenziale d'abuso e di dipendenza è già stata scientificamente dimostrata per l'utilizzo della bevanda dell'ayahuasca nel rito religioso;

- l'ISS, a esempio, indica come dose tossica per uso orale di armina la quantità di 4 mg/kg; nei rituali della religione del Santo Daime vengono consumati indicativamente (le dosi ingerite variano tra individuo e individuo e da una sessione rituale all'altra) normalmente 0,5 ml/kg (di peso corporeo) di pozione per dose (All.n.6) corrispondenti mediamente a 0,5 (max 1,0) mg/kg di β -carboline, e 0,2 (max 0,40) mg di DMT;

- gli effetti emetici e purgativi dell'ayahuasca, che vengono indicati da ISS come sintomi di tossicità, in realtà sono indicati dagli studi scientifici sulle proprietà terapeutiche dell'ayahuasca come desiderabili meccanismi di disintossicazione e quindi parte degli effetti terapeutici della bevanda;

- anche gli effetti onirici, che sono erroneamente confusi con allucinazioni, sono considerati effetti di tossicità da parte dell'ISS, mentre da parte degli studi scientifici sono considerati parte degli effetti terapeutici, proprio per l'emersione di materiale inconscio;

- accedendo alla tesi dell'amministrazione, il T.U. n. 309/1990 sarebbe incostituzionale considerando che il culto esercitato dall'ICEFLU avviene espressamente con l'assunzione del sacramento costituito dall'ayahuasca per

violazione dell'articolo 19 della Costituzione che riconosce la libertà religiosa, della quale il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale, atteso che impedire l'utilizzo del Santo Daime equivale ad impedire l'esercizio del diritto di professare liberamente la fede religiosa e di esercitare il diritto di culto, nonché dell'art. 3 sul principio di uguaglianza; anche la normativa in tema di droghe, nel caso specifico contenuta nel D.P.R. n.309 del 1990 e le modalità di aggiornamento delle tabelle allegate al medesimo T.U. ed ivi previste, pur perseguendo gli obiettivi della tutela della salute e dell'ordine pubblico, non si sottrae al necessario rispetto della libertà di culto proprio in ragione del peculiare rango costituzionale rivestito dalla stessa; la violazione degli artt.3 e 19 della Costituzione ridonderebbe anche nella lesione dei diritti inviolabili della persona tutelati dall'art.2 della Costituzione "*stante la centralità del credo religioso quale espressione della personalità dell'uomo, tutelata nella sua affermazione individuale e collettiva*" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.195 del 1993); e la relativa questione riveste certamente i requisiti della rilevanza nel presente giudizio e della non manifesta infondatezza.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in data 26.5.2022 e ha depositato memoria in data 4.6.2022 e documentazione integrativa in data 6.6.2022

Con atto del 16.9.2022 è intervenuta *ad adiuvandum* il Centro Espirita Beneficente Uniao Do Vegetal In Italia - Udv Italia.

In vista dell'udienza di merito le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica.

Alla pubblica udienza del 18.10.2022, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti, come da separato verbale di causa.

2 - In via preliminare, quanto all'istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., si dà atto che,

con memoria del 14.6.2022, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla predetta istanza, avendo l'amministrazione, nelle more, provveduto al deposito di quanto era stato richiesto.

In via ulteriormente preliminare, le eccezioni in rito formulate dall'amministrazione resistente di carenza di legittimazione attiva e di interesse al ricorso attesa la natura di atto generale del provvedimento impugnato in via principale devono essere respinte atteso che appare evidente che l'inserimento dell'ayahuasca nell'ambito della tabella I del d.P.R. n. 309/1990 ne impedisce il consumo da parte degli appartenenti al culto di cui trattasi per i quali l'ayahuasca rappresenta la bevanda sacramentale.

2.1 - Nel merito valgono le considerazioni di cui di seguito.

Con il ricorso in trattazione, l'Associazione ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute del 23 febbraio 2022 nella parte in cui inserisce le seguenti *“piante e loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)”* *“nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni?”*, le ulteriori disposizioni del decreto con le quali è stata aggiornata la tabella I del testo unico e apposto specifico richiamo riferito all'Ayahuasca da riportare in calce alla medesima tabella nonché i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e le SNAP del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio.

L'Ayahuasca (in lingua Quechua "liana degli spiriti", chiamata anche "yagé" o "soga del alma" cappio dell'anima in spagnolo, e anche caapi, chacruna, daime, dápa, kahi, mihi, natema, nepe, pinde, yagé, yaje) è una bevanda utilizzata per scopi rituali nella regione amazzonica ed è ottenuta dalla miscela di diverse piante originarie di tale regione. Tradizionalmente l'ayahuasca viene prodotta miscelando a un decotto della corteccia e dello stelo della *Banisteriopsis caapi*

le foglie dell'arbusto *Psychotria viridis*. Le due piante si distinguono per il contenuto di composti attivi. I principali componenti della *Banisteriopsis caapi* sono gli alcaloidi β -carbolinici armina, armalina e tetraidroarmina mentre la N,N-dimetiltriptamina (DMT) è il composto attivo presente nella *Psychotria viridis*.

L'interazione sinergica delle diverse sostanze contenute nella *Banisteriopsis caapi* e nella *Psychotria viridis* è alla base dell'azione dell'ayahuasca.

Di per sé, la DMT presente nella *Psychotria viridis*, è inattiva per via orale, in quanto viene rapidamente metabolizzata dalle monoaminoossidasi (MAO), enzimi presenti nel fegato e nell'intestino. Tuttavia l'inibizione delle MAO da parte degli alcaloidi β -carbolinici della *Banisteriopsis caapi* blocca il metabolismo della DMT nel flusso sanguigno e favorisce il raggiungimento del sistema nervoso centrale da parte della molecola intatta.

In Italia, la DMT è inserita in Tabella I della lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 14 del d.P.R. n. 309/1990; diversamente, fino all'impugnato decreto, nessuna delle due piante *Banisteriopsis caapi*, *Psychotria viridis* o parti di esse nonché le sostanze armina e armalina erano inseriti in tale o altre Tabelle del citato d.P.R.

L'impugnato decreto si fonda, dal punto di vista tecnico, sui pareri dell'ISS e del CSS.

Con il parere ISS del 19.11.2021, è stato ritenuto, in particolare, che “ ... tenuto conto dei sequestri di armina e armalina segnalati al Sistema Nazionale di Allerta Precoce e diffusi alla rete dei Centri Collaborativi ... Poiché in conformità alle convenzioni internazionali in materia, l'inserimento di una nuova sostanza nelle Tabelle sopra citate deve tenere conto oltre al rischio di abuso e dipendenza e di effetti sul sistema nervoso centrale, quali allucinazioni, disturbi motori, del linguaggio, del pensiero e della percezione, sulla base di sufficienti evidenze scientifiche, anche della diffusione e gravità dell'abuso e dei

rischi per la salute pubblica e per il sociale (rischi per l'individuo, per la famiglia e per la collettività) ... L'interazione sinergica delle diverse sostanze contenute nella Banisteriopsis caapi e nella Psychotria viridis è alla base dell'azione psicotropa dell'ayahuasca. ...

Alla data di elaborazione di questo documento (novembre 2021) il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha riportato diverse segnalazioni di sequestri di armina e armalina su territorio nazionale ... In Italia, la DMT è inserita in Tabella I della lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modifiche ed integrazioni. Diversamente nessuna delle due piante citate Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis o parti di esse nonché le sostanze armina e armalina sono inseriti in tale o altre Tabelle. ... Dalle informazioni ad oggi in possesso dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce e dalle informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale, essendo la sostanza DMT già inserita /nella Tabella I di cui al DPR 309/90, l'Istituto Superiore di Sanità esprime parere positivo alla proposta di inserimento delle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, o parti di esse ed estratti (ayahuasca) nonché delle sostanze armina e armalina in quanto componenti attivi della preparazione di ayahuasca nella Tabella I di cui al DPR 309/90.”.

Il parere del Consiglio Superiore di Sanità dell'11.1.2022 richiama la relazione del relatore sull'argomento facendo proprie le conclusioni emerse in sede di riunione nonché le conclusioni cui era pervenuto l'ISS al riguardo.

La normativa di riferimento è data dal D.P.R. n. 309/1990 il quale dispone sul punto:

- all'art. 2 che “1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze: ... e) stabilisce con proprio decreto: ... 2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità; ...”;
- all'art. 13 che “1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui

all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati?;

- all'art. 14 che “1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di

determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;

7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); ...

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. ...”.

2..2 – Con un primo profilo di censura la ricorrente ha dedotto che il Ministero ha inserito in tabella I l'ayahuasca in violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 309/1990 in quanto l'ayahuasca non è inserita nelle “*convenzioni ed accordi internazionali*”.

E' un dato di fatto che l'ayahuasca e le piante in essa contenute non sono internazionalmente proibite dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

Tuttavia il motivo è destituito di fondamento in quanto, dalla lettura dell'art.

14 nella parte in cui dispone che “2. *Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.*”, appare evidente che, sebbene le tabelle di cui trattasi debbano contenere tutte le sostanze indicate negli accordi e convenzioni internazionali, le stesse debbano essere aggiornate non solo avuto riguardo ai predetti accordi e convenzioni ma anche, indipendentemente da questi ultimi, alle “*nuove acquisizioni scientifiche*”; laddove l'interpretazione della predetta espressione non può essere resa nel senso restrittivo dedotto da parte ricorrente in ricorso, ossia quale riferita esclusivamente al fenomeno della comparsa sul mercato di nuove molecole ad azione psicotropa non ancora incluse nelle tabelle ministeriali, avuto riguardo alla circostanza della mancanza di dati testuali che consentano di fare propendere per la predetta interpretazione restrittiva e bene potendosi, invece, ricondurre alle “*nuove acquisizioni scientifiche*” anche studi riportati nella letteratura in materia che comprovino la ricorrenza dei relativi presupposti, come declinati nell'art. 14 del d.P.R., pure con riferimento a sostanze già note e/o delle quali eventualmente si sia modificata nel tempo la modalità di consumo e/o in relazione alle quali, comunque, si sia profilato un potenziale rischio per la salute.

Né la circostanza che siano stati prodotti in atti decreti di aggiornamento delle tabelle conseguenti inserimento della sostanza di turno in una convenzione internazionale ovvero in conseguenza di nuova acquisizione scientifica e riferiti a sostanze sopravvenute depone in senso contrario rispetto alle conclusioni cui si è pervenuti al riguardo e di cui sopra.

2.3 – Con un ulteriore profilo di censura la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 309/1990 in quanto non ricorrerebbero,

nella fattispecie, i presupposti ivi individuati ai fini dell'inserimento delle sostanze nella tabella I allegata al medesimo d.P.R. e, comunque, sussisterebbe un difetto di istruttoria sul punto.

Quanto al difetto di istruttoria sotto l'indicato profilo, si rileva che il decreto impugnato è stato emesso previa acquisizione dei pareri dell'ISS e del Consiglio superiore di sanità, ossia le due più importanti e prestigiose istituzioni tecnico-sanitarie dell'ordinamento nazionale in materia sanitaria, che, al riguardo, hanno evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell'ayahuasca e dell'armina e armalina nonché, entro gli indicati limiti, la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale.

Si premette, al riguardo, da un punto di vista metodologico, che la parte ricorrente richiama più volte, nel ricorso, a fondamento dei motivi di censura ivi articolati, le relazioni dei propri esperti; si tratta degli allegati da 12 a 16 al ricorso introduttivo, ossia di cinque distinte diffuse relazioni. E, tuttavia, deve ritenersi che il ricorso non possa fondatamente ritenersi integrato da atti esterni allo stesso e meramente allegati, senza e nella parte in cui non ne sia riprodotto in ricorso il relativo contenuto; ma comunque, anche a prescindere dal suddetto profilo, la parte ricorrente ha ommesso in ricorso un richiamo puntuale della singola relazione rilevante in relazione al profilo di censura sollevato di volta in volta nonché della relativa parte interessata.

I presupposti per l'inserimento nelle relative tabelle sono, infatti, individuati dall'art. 14 del d.P.R. n. 309/1990 che, al riguardo, dispone, quanto alla tabella I di cui si tratta, con norma di chiusura, che vi debbano essere comunque inserite *“4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate”* e *“7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per*

estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale”.

L'amministrazione, nelle proprie difese, incentra le proprie argomentazioni proprio sul n. 7 della lett. a) del comma 1 dell'art. 14 del decreto, con ciò mettendo in rilievo come, effettivamente, l'inserimento nella tabella I sia derivata dalla sua riconduzione alle sostanze allucinogene e non invece per la ritenuta ricorrenza dei requisiti di cui al precedente n. 4, unico numero in cui vi è l'effettivo riferimento alla dipendenza; ne consegue che tutto quanto dedotto in ricorso in ordine alla dipendenza fisica o psichica sia priva di rilevanza nella fattispecie. La circostanza che l'ayahuasca e i suoi componenti armina e armelina non creino dipendenza non ha alcun valore dirimente ai fini che interessano.

Né, in senso contrario, rileva che, nelle premesse del decreto, viene fatto riferimento alle “*sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso*”, se non altro in quanto premesse di carattere generale e riferite comunque a tutte le tabelle di cui al d.P.R..

D'altronde il tenore testuale del n. 7 della lett. a) del comma 1 dell'art. 14 è chiaro al riguardo; ai fini dell'inserimento di una sostanza nella tabella I è sufficiente che si tratti di una sostanza allucinogena.

Si tratta, pertanto, di verificare se e in quali limiti possa fondatamente ritenersi che l'ayahuasca e i relativi principi attivi armina e armelina possano effettivamente provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali.

Per quanto attiene ad armina e armelina, la ricorrente si è limitata a rilevare che, nell'illustrazione delle relative caratteristiche, l'ISS sarebbe incorso in alcune “*inesattezze*”, senza, tuttavia, evidenziare se e in quale direzione gli asseriti errori di valutazione siano in grado di incidere sulla loro qualificazione in termini di sostanza allucinogene; quanto al loro potenziale allucinogeno, ha

sostenuto che il testo scientifico richiamato dall'ISS al riguardo in verità sosterebbe che non si tratti di effetti psichedelici ma di effetti onirogenici e, tuttavia, non fornisce elementi di prova al riguardo, non risultano allegato agli atti il predetto testo nella sua interezza ma essendosene soltanto riportato in ricorso uno stralcio. Dalla lettura del predetto stralcio, per come riportato in ricorso, tuttavia, sembrerebbe proprio che l'autore abbia ricondotto gli alcaloidi amalinici nell'ambito degli allucinogeni pur apprezzandone alcune qualità, ivi indicate, peculiari della predetta sostanza e che ne consentirebbero la differenziazione rispetto agli altri allucinogeni.

Per quanto attiene all'ayahuasca è stato rilevato nel parere dell'ISS che *“L'interazione sinergica delle diverse sostanze contenute nella Banisteriopsis caapi e nella Psychotria viridis è alla base dell'azione psicotropa dell'ayahuasca. Di per sé, la DMT presente nella Psychotria viridis, è inattiva per via orale, in quanto viene rapidamente metabolizzata dalle monoaminoossidasi (MAO), enzimi presenti nel fegato e nell'intestino [3]. Tuttavia l'inibizione delle MAO da parte degli alcaloidi β -carbolinici della Banisteriopsis caapi blocca il metabolismo della DMT nel flusso sanguigno e favorisce il raggiungimento del sistema nervoso centrale da parte della molecola intatta.”*. E il predetto dato scientifico, ossia la modalità di interazione delle due diverse sostanze che compongono la bevanda, non è stato contraddetto da parte della ricorrente la quale ha, invece, incentrato la sua attenzione essenzialmente sulla circostanza che l'ayahuasca non determinerebbe dipendenza e non sarebbe dannosa per la salute, ma anzi avrebbe numerosi e rilevanti effetti benefici, anche e proprio sulle dipendenze. E' la stessa ricorrente che, peraltro, riconosce che l'ayahuasca è una sostanza psicoattiva pur sostenendo che, in realtà, la predetta non produce effetti allucinogeni ma bensì meramente onirici, richiamando genericamente, al riguardo, a pag. 15 del ricorso, *“studi condotti da volontari sia in laboratorio che in contesti naturali”*, senza tuttavia indicare

specificatamente di quali studi si tratti e allegare la relativa documentazione a comprova di quanto dedotto.

Anche leggendo le relazioni allegate al ricorso nella loro interezza, non emerge con evidenza la dimostrazione scientifica che, nel caso dell'ayahuasca e dell'armina e armalina si tratti di un mero effetto onirico visionario, quale stato modificato della coscienza, e non invece di un effetto allucinogeno.

2.4 - Per quanto attiene al difetto di istruttoria con riferimento alle 5 note S.N.A.P., pervenute nel periodo novembre 2019-novembre 2021, da parte dell'Unità di coordinamento del sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politica antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti segnalazioni di sequestri di estratti o materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze DMT (N,N-dimetiltritamina) armalina e armina, effettuati sul territorio dalle forze dell'ordine e a cui ha fatto espressamente riferimento il parere dell'IIS, poi ripreso sul punto anche dal Consiglio superiore di sanità, valgono le considerazioni che seguono.

Il Sistema Nazionale Allerta Precoce (SNAP) - attivato dal DPA in conformità alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2005/387/JHA - è un Sistema il cui coordinamento operativo e tecnico scientifico è stato affidato, tramite un progetto, al Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'ISS. Il Sistema di Allerta è finalizzato all'individuazione precoce di fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute correlati alla comparsa di nuove droghe e di nuove modalità di consumo e all'attivazione di azioni di risposta rapida attraverso il coinvolgimento attivo e tempestivo delle organizzazioni deputate alla difesa ed alla promozione della salute.

La redistribuzione in tempi rapidi delle informazioni a livello dell'intero territorio avviene attraverso note informative (note SNAP) nelle quali oltre alla segnalazione del sequestro/intercettazione delle sostanze e la descrizione

dello stato e della forma nelle quali sono rinvenute vengono riportati anche dati di laboratorio relativi ai principi attivi in esse contenuti e al relativo stato legale.

Le note SNAP possono, pertanto, ritenersi fisiologicamente atti presupposti del provvedimento del Ministero della Salute di aggiornamento delle tabelle di cui trattasi.

Le predette note sono state indicate nell'epigrafe del ricorso come atti espressamente impugnati e, tuttavia, nel ricorso non si rinvengono specifici motivi di censura articolati nei confronti delle stesse; motivo per il quale vengono prese in considerazione in questa sede, esclusivamente sotto il profilo espressamente dedotto del difetto di un'ideonea istruttoria.

Con specifico riferimento alle note SNAP citate da parte del Ministero si rileva che:

- l'ayahuasca, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, compare almeno due volte nelle note SNAP; in particolare, nella nota SNAP n. 39/2019 viene riportato che *“In data 3 agosto 2019 il personale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha effettuato, a carico di una cittadina italiana di 45 anni, il sequestro di una bottiglia contenente "ayahuasca" che riferiva di consumare durante un rito, unitamente a soggetti brasiliani che gliela avevano fornita.”*, il cui principio attivo principale è la N,N-dimetiltriptamina (DMT) che in Italia risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R./ n. 309/1990; /- nelle altre numerose note SNAP il sequestro ha, comunque, interessato estratti o materiale vegetale secco o polveri contenenti DMT, armalina e arminina; in particolare la SNAP n. 14/20 del 4.6.2020 contiene la segnalazione n. 5 relativa al sequestro penale di materiale secco e di “blotter” tra cui vi sono i principi attivi armina e armalina;
- risultano due casi di intossicazione laddove *“il CAV di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione legati all'assunzione di armina, il primo nel 2011 e il secondo nel*

2018”.

Per quanto attiene ai predetti casi di intossicazione, non appare dirimente che si tratti soltanto di due casi e che gli stessi si siano verificati a distanza di anni l'uno dall'altro, atteso che può ritenersi che, proprio il reiterarsi dell'evento, abbia determinato la focalizzazione sul fenomeno e conseguentemente comprovato la rilevanza del fenomeno stesso; né si vede perché l'effettiva sussistenza dei predetti casi dovrebbe essere messa in discussione per la presunta mancanza di adeguati dati al riguardo.

Non appare che, pertanto, sotto il predetto profilo sia in concreto riscontrabile un difetto di istruttoria.

2.6 - Per quanto attiene all'indicata regolamentazione internazionale dell'Ayahuasca, dedotta in ricorso e ribadita nell'atto dell'interveniente *ad adiuvandum*, si ritiene che la relativa documentazione sia priva di rilevanza concreta nel presente giudizio, atteso che le valutazioni che il Ministero della Salute è chiamato a svolgere sono esclusivamente quelle di cui al d.P.R. n. 309/1990. Laddove, comunque, il Ministero si è premurato di indicare come, in almeno uno stato europeo, ossia la Francia, si sia proceduto in tale direzione da tempo.

2.7 - Per quanto attiene alla possibilità di riconoscere alla ricorrente una deroga al divieto di uso di sostanze in considerazione della circostanza che l'ayahuasca è la bevanda sacramentale del culto, si rileva che, quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe in tal senso, lo ha fatto in maniera

chiara ed esplicita e, peraltro, sempre in un contesto di utilizzo delle sostanze che potremmo definire protetto e controllato; è il caso della produzione di farmaci che contengono sostanze stupefacenti, ove una deroga è riconosciuta proprio in quanto la produzione di detti farmaci avviene in maniera

scrupolosamente controllata e pur sempre a tutela della salute stessa oppure dell'uso scientifico delle sostanze ai fini della ricerca.

Premesso che appare inammissibile consentire l'uso di stupefacenti per finalità diverse da quelle esplicitamente ammesse dalla normativa vigente a presidi del diritto alla salute in via interpretativa e amministrativa, e che, quindi, non può ritenersi fondatamente l'illegittimità del decreto nella parte in cui, dopo avere inserito l'ayahuasca nella tabella I, non ha espressamente previsto una deroga al divieto di consumo nell'ambito del culto, comunque costituirebbe un precedente astrattamente riferibile a un numero indefinito di situazioni e di sostanze, con ogni conseguenziale rischio per la salute pubblica, unica finalità perseguita dall'amministrazione con l'inserimento delle sostanze nelle tabelle di cui al d.P.R. n. 309/1990.

In ricorso, a sostegno della predetta tesi e della non tossicità dell'assunzione dell'ayahuasca durante le cerimonie religiose del culto, si ribadisce che si tratta di un uso controllato sia quanto alle quantità ingerite che quanto alle modalità di assunzione e viene, altresì, fatto riferimento all'esistenza di un rigido protocollo in relazione al rituale dell'assunzione dell'ayahuasca durante le cerimonie del culto; al riguardo si rileva che, quanto al protocollo, in atti ne è stata depositata soltanto una bozza che riporta comunque la data del marzo 2022 ed è, quindi, in ogni caso, successiva o comunque coeva all'adozione dell'impugnato decreto e, quanto, alle modalità di assunzione che non ci si può, comunque, rimettere ai predetti fini all'iniziativa del privato, non potendosi, peraltro, nemmeno ovviamente immaginare un'attività di controllo pubblico nell'ambito e in costanza delle cerimonie.

2.8 - Per quanto attiene al difetto di istruttoria in conseguenza della mancata valutazione da parte dell'ISS delle potenzialità benefiche delle sostanze di cui trattasi e dell'impossibilità di proseguire nelle ricerche in corso al riguardo, si

rileva che la parte ricorrente appare destituita di legittimazione attiva e di interesse al riguardo, atteso che si tratta di associazione privata che, in questa sede, ha fatto valere il proprio distinto e autonomo interesse all'uso dell'ayahuasca quale bevanda cerimoniale ai fini dell'esercizio del relativo culto. La circostanza che l'impiego dell'ayahuasca sia studiato in campo scientifico al fine di individuare/dimostrare la sua potenziale efficacia terapeutica nel trattamento della sintomatologia dell'astinenza, della dipendenza da sostanze d'abuso e nel trattamento dell'ansia e della depressione non consente di ritenere che, per il predetto motivo, la stessa non possa essere inserita nella tabella I di cui trattasi. Valgono, al riguardo, le considerazioni di cui in precedenza, relativamente alla possibilità normativa di una deroga al divieto di uso per finalità di tipo scientifico.

2.9 - Per quanto attiene, infine, alla sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 19 della Cost. la questione appare del tutto destituita di fondamento.

L'art. 19 della Costituzione italiana prevede che *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”*.

La libertà religiosa può definirsi come la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione. La libertà religiosa ricomprende anche la libertà di culto, ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.

L'unico limite che espressamente l'art. 19 Cost. pone all'esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume che sono quei riti che prevalentemente offendono il pudore sessuale, la libertà sessuale ed il sentimento morale.

Oltre a tale limite esplicito sussiste sempre un limite implicito che è connaturato a tutti i diritti ed è rappresentato dalla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale

L'ordinamento statale può, così, tutelare i diritti dei fedeli all'interno delle confessioni, limitando la libertà di queste ultime solo quando sono in gioco diritti fondamentali. E, tra i diritti fondamentali di cui sopra, sicuramente rientra il diritto alla salute.

Non può, pertanto, fondatamente sostenersi che il divieto di uso e consumo di una sostanza che è stata inserita nella tabella I a fini di tutela della salute pubblica sia illegittimo in quanto e nella parte in cui non consentirebbe l'esercizio del culto laddove preveda come momento ineludibile il consumo della predetta sostanza. Se così fosse, peraltro, il discorso dovrebbe potere astrattamente valere per qualsiasi sostanza e per qualsiasi culto.

D'altronde, in tal senso, rilevano anche le conclusioni cui è addivenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza n. appl. 28167/2007 in un caso in cui, analogamente, una seguace del predetto culto lamentava la violazione del diritto alla pratica religiosa per il divieto di uso dell'ayahuasca durante le relative cerimonie religiose in Olanda, laddove la Corte ha statuito che il divieto di uso e consumo era da ritenersi legittimo in quanto non violativo dell'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (nei medesimi termini, l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tutela altresì la libertà di pensiero, di coscienza e di religione) in considerazione della circostanza che il divieto di uso della bevanda è stato motivato dalla necessità della tutela della salute pubblica (e dell'ordine pubblico).

L'art. 9 (2) CEDU indica, infatti, esplicitamente che il diritto alla libertà di religione non è assoluto e potrebbe essere soggetta a limitazioni in

determinate circostanze ivi indicate.

In sostanza e conclusivamente, la tutela del diritto di professare la propria religione non può legittimare, in uno stato democratico, qualsiasi atto che sia dettato dalla volontà di perseguire il proprio credo religioso ed incontra il limite della tutela degli altri valori fondamentali tutelati in Costituzione.

2.10. Avuto riguardo alla peculiarità e novità delle questioni affrontate, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

